


Sul! Dalla data di cessione del ramo d'azienda verrà trasferito, da Wind Tre a Comdata, che, pertanto, ne assumerà i conseguenti oneri ed obblighi, tutto quanto maturato alla detta data (a titolo esemplificativo: Trattamento di fine rapporto, Ferie, Rol ed Ex Festività) ovvero eventuali crediti o debiti verso Wind Tre; Comdata provvederà a dare comunicazione ad Enti terzi (a titolo esemplificativo: banche, enti finanziari, assicurazioni) delle obbligazioni assunte dai lavoratori verso di essi per il tramite Wind Tre, onde consentire la prosecuzione del rapporto debitorio per il loro tramite, senza soluzione di continuità. La società Comdata garantirà la stabilità occupazionale per tutta la durata del contratto di appalto di servizi di durata settennale con riferimento ai lavoratori che, ex art. 2112 c.c., passeranno alle sue dipendenze per effetto della cessione di ramo d'azienda, fatte salve le dimissioni, i licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e le eventuali risoluzioni consensuali. La società Comdata manterrà l'attuale sede di lavoro (intesa come ambito comunale) dei lavoratori trasferiti (Cagliari, Genova, Palermo e Roma) per tutta la durata del predetto contratto di appalto di servizi. 10. In caso di recesso anticipato, ad opera di Wind Tre, dal contratto di appalto nel corso del primo termine di validità (luglio 2024), la Società, si impegna a sostituire l'impresa appaltatrice con altro soggetto che abbia le caratteristiche di cui al comma 5 dell'art. 53 (Appalti) del CCNL TLC e che si obblighi a osservare le condizioni previste dalla disposizione del CCNL, nell'ottica di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e di trattamento per il periodo anzidetto. In caso di cambio appalto, conseguente ad un recesso anticipato ad opera di Comdata e nel caso fra cui alla scadenza definita dovesse essere individuato un altro soggetto per la gestione delle attività, troverà applicazione quanto previsto dall'accordo sindacale del 30 maggio 2016 sottoscritto da Asstel e Slc-Cgil-Fistel Cisl-Uilcom-Uil, tenendo conto dell'ambito territoriale in cui opererà il personale nei termini di cui al punto 7, ultimo paragrafo dell'accordo stesso. 11. Wind Tre si impegna a sottoscrivere con i lavoratori che ne faranno richiesta entro il 20.7.2017, un accordo individuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113 c.c., che prevede l'erogazione di un importo lordo pari a 9,5 mensilità di retribuzione, determinata ex art. 2120 cod. civ. fronte della rinuncia, nell'ambito e corrispettivamente a una transazione generale novativa ex art. 1975 c.c., ad ogni pretesa o diritto derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto di lavoro intercorso con Wind Tre ed accetti la cessione del contratto con effetto dal momento della cessione del ramo alle dipendenze della società Comdata. 12. Quanto previsto al punto 11 che precede sarà applicato ai dipendenti Wind Tre trasferiti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze di Comdata per effetto del trasferimento del Ramo solo nel caso in cui non abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro con Wind Tre prima dell'effettivo trasferimento del Ramo con la sottoscrizione di un accordo, a prescindere dalla decorrenza della risoluzione stessa. Pertanto, la sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Wind Tre precedente all'effettivo trasferimento del Ramo escluderà l'applicazione di quanto previsto al punto 11. MS Scanned by CamScanner



Rosal of Rom

Scanned by CamScanner

Frigu f.

## Verbale di Accordo

Addì 27 giugno 2017 in roma

Tra

La Soc. COMDATA S.p.A.

Ε

La SCL CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali

Con riferimento all'accordo di cessione di ramo d'Azienda da Windtre S.p.A. a Comdata S.p.A. sottoscritto in data odierna, al fine di consentire un integrazione della rappresentanza sindacale in Comdata S.p.A., le Parti con la presente intesa confermano la titolarità in carica delle RSU delle Sedi di Roma, Cagliari e Palermo fino alla data del 31/12/2017.

Parimenti, le RSU della Sede di Genova rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Entro il 31/12/2017 le Parti si incontreranno per definire le modalità della suddetta integrazione con l'obiettivo di addivenire ad un accordo a perfezionamento del Protocofto sottoscritto dalle parti stesse in materia di Relazioni industriali del 5 maggio 2014.

1 housed 15 Letto, confermato e sottoscritto p. la Società Deber p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCON

Spett.li

**SLC-CGIL Nazionale** 

**FISTEL CISL Nazionale** 

**UILCOM UIL Nazionale** 

Roma 27 giugno 2017

Facciamo seguito a quanto sottoscritto in pari data.

Per quanto riguarda la retribuzione del mese di luglio, Comdata liquiderà ai lavoratori un importo pari all'80% della retribuzione il giorno 27 luglio, procedendo al conguaglio della spettanza mensile entro il 12 del mese di agosto.

Per quanto riguarda la retribuzione del mese di agosto, Comdata liquiderà ai lavoratori un importo pari all'80% della retribuzione il giorno 30 agosto, procedendo al conguaglio della spettanza mensile entro il 12 del mese di settembre.

A partire dalla spettanza di settembre, le competenze mensili saranno corrisposte con le ordinarie modalità ad oggi presenti in Comdata S.p.A., entro il giorno 15 di ogni mese.

In relazione alla pianificazione delle giornate di ferie e ROL, Comdata si rende disponibile a confermare la pianificazione di dette giornate in precedenza già concordate e approvate tra Wind Tre e i lavoratori stessi.

In fede

Thee John